

DELIBERAZIONE 21 marzo 2022, n. 333

DGR n. 90/22: presa d'atto del termine dello stato di emergenza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022. Disposizioni in merito alla prestazioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto altresì:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- del DL 22 aprile 2021 n. 52 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021;

- del DL 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

- del DL 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare l'articolo 1 che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Evidenziato che, per tutto quanto sopra richiamato, la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 vede negli interventi erogati nelle strutture residenziali, ed in particolare in quelle per anziani, un elemento cardine;

Preso atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 90 del 31 gennaio 2022 si è provveduto a quantificare, per il periodo 1 gennaio 2022 al termine dello stato di emergenza, una quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate;

Considerato che la somma prevista è stata stimata per tutti i primi sei mesi dell'anno 2022 prevedendo che se lo stato di emergenza si fosse concluso prima del 30 giugno 2022, gli oneri derivanti dall'atto sarebbero stati aggiornati;

Preso atto che lo stato di emergenza avrà termine il 31 marzo 2022 e che si rende comunque necessario proseguire nell'osservanza delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19, per la sicurezza di operatori e residenti e per garantire un graduale ritorno alla gestione ordinaria delle attività presso le strutture residenziali sociosanitarie;

Visto il report sull'andamento nazionale temporale dell'epidemia Covid realizzato per il periodo 28 dicembre 2020 - 23 gennaio 2022 dall'Istituto Superiore di Sanità, all'interno del progetto "Sorveglianza strutture residenziali sociosanitarie nell'emergenza Covid", dal quale si evince un notevole incremento dei nuovi casi positivi nelle strutture residenziali (in relazione all'elevatissimo incremento dei contagi nella popolazione), nonostante il mantenimento di percentuali molto basse di decessi tra i residenti per Covid-19 nelle strutture indicative dell'impatto della protezione immunitaria associata all'ampia copertura vaccinale;

Evidenziato che le attività di monitoraggio nelle strutture dovranno necessariamente proseguire per valutare l'impatto di possibili nuove ondate epidemiche e l'effetto a lungo termine della campagna vaccinale e consolidare una sempre più stabile collaborazione tra strutture sociosanitarie e i servizi territoriali rispetto all'inizio della pandemia anche al fine di consolidare il contenuto numero di trasferimenti in ospedale;

Ritenuto opportuno per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, integrare le maggiori spese sostenute dalle strutture per sanificare gli ambienti, acquistare Dpi, mettere in sicurezza gli ospiti e gli operatori e migliorare la qualità dell'assistenza, riconoscendo una

quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pari a € 3,00 per posto letto;

Considerato che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali.

Considerato altresì che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali.

Ritenuto inoltre opportuno prevedere il riconoscimento da parte delle Aziende USL territorialmente competenti di una quota giornaliera pari al 40% dell'importo della quota sanitaria modulo base, così come stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018, alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto che risultano vuoti per motivi sanitari e non occupati da ospiti in regime di ricovero privato, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Il riconoscimento della quota per i posti vuoti per motivi sanitari, come sopra indicato è subordinato alla mancata attivazione, per il periodo di riferimento, degli ammortizzatori sociali, relativi alla gestione specifica della struttura in oggetto (CIG FIS o altri);

Considerato che per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente atto, si provvederà con le risorse già stanziare con la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 90 del 31 gennaio 2022;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di quantificare, per il periodo 1° aprile al 30 giugno 2022, una quota integrativa giornaliera per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che a causa della pandemia SARS-COV 2 hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate;

2. di precisare che a causa dei maggiori costi sostenuti per sanificare gli ambienti, acquistare Dpi, mettere in sicurezza gli ospiti e gli operatori e migliorare la qualità dell'assistenza, nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, tale costo integrativo è stato stimato pari a € 3,00 per posto letto;

3. di specificare che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto di modulo per la non autosufficienza stabilizzata (tipologia base) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali

4. di specificare altresì che la suddetta quota integrativa giornaliera è da riconoscersi da parte delle Aziende USL territorialmente competenti alle Residenze Sanitarie Assistenziali che operano in regime di convenzione con il SSR per le altre tipologie di posti letto non contemplati dall'Accordo contrattuale sopra richiamato ovvero per i posti letto di moduli specialistici (modulo per disabilità prevalentemente di natura motoria, modulo per disabilità di natura cognitivo comportamentale, modulo stati vegetativi permanenti con parametri vitali stabilizzati e pazienti terminali, modulo Bassa Intensità Assistenziale) occupati da ospiti in carico ai Servizi Territoriali;

5. di prevedere il riconoscimento da parte delle Aziende USL territorialmente competenti di una quota giornaliera pari al 40% dell'importo della quota sanitaria modulo base, così come stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018, alle Residenze Sanitarie Assistenziali sottoscrittrici dell'Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle

strutture socio- sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, di cui alla DGR n. 995 dell'11/10/2016 relativamente ai posti letto che risultano vuoti per motivi sanitari e non occupati da ospiti in regime di ricovero privato, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Il riconoscimento della quota per i posti vuoti per motivi sanitari, come sopra indicato è subordinato alla mancata attivazione, per il periodo di riferimento, degli ammortizzatori sociali relativi alla gestione specifica della struttura in oggetto (CIG FIS o altri);

6. di specificare che per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente atto si provvede nell'ambito delle risorse già destinate con precedente DGR n. 90 del 31 gennaio 2022 (pren. nr. 202233) senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile
Barbara Trambusti

Il Direttore
Federico Gelli

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 marzo 2022, n. 23

L.r. 46/2015. Individuazione annuale delle ricorrenze e personalità storiche che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015 n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 51, la quale prevede che nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e personalità storiche che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana;

Visto in particolare l'articolo 3 quater della citata l.r. 46/2015 secondo il quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di personalità storiche della Toscana;

Visto l'articolo 3 ter della sopracitata l.r. 46/2015 che prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all'articolo 3 bis, fornisca indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e l'approvazione dei relativi finanziamenti;

Considerato che nell'anno 2022 ricorrono: il centenario della nascita di Padre Ernesto Balducci, presbitero, editore, scrittore e intellettuale, il seicentenario dell'esecuzione dell'opera "Trittico di San Giovannale" di Masaccio, il cinquecentenario della nascita di Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I de' Medici ed il settantenario della vittoria olimpica di Zeno Colò nella discesa libera alle Olimpiadi di Oslo del 1952;

Considerato che la recente scomparsa di Enrico Pieri, superstite e testimone della strage di Sant'Anna di Stazzema, merita di essere ricordata e celebrata nell'ambito delle commemorazioni dell'eccidio;

Ritenuto pertanto di stabilire, per l'anno 2022, in considerazione dell'importanza storica, culturale e della loro particolare valenza per l'identità toscana, la celebrazione delle seguenti personalità: Padre Ernesto Balducci nel centenario della morte, Masaccio nel seicentenario dell'esecuzione del "Trittico di San Giovannale", Eleonora da Toledo nel cinquecentenario della nascita, Zeno Colò nel settantenario della vittoria olimpica di discesa libera ed Enrico Pieri, nell'ambito delle commemorazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema;

Visto l'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/2015 che prevede che le iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di enti regionali, di istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge;